

ANNO XXVI – N. 75 – SETTEMBRE – DICEMBRE 2023

Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale

Quadrimestrale
dell'Istituto Internazionale di Studi Giuridici



Istituto Internazionale di Studi Giuridici

L'Istituto ha lo scopo di:

- a) Studiare e dibattere, collaborando anche con altri Enti ed Istituti Internazionali, la soluzione dei problemi che interessano la legislazione di tutti i popoli, in un piano mondiale, attraverso l'organizzazione di convegni, conferenze e manifestazioni culturali al fine superiore della elaborazione dei principi fondamentali comuni. Tale attività si esplica anche a mezzo di pubblicazioni, di raccolte bibliografiche e di informazioni.
- b) Favorire gli studi di diritto comparato, facilitando le relazioni e gli scambi fra gli studiosi di diritto del mondo intero, docenti universitari, magistrati e avvocati.
- c) Realizzare programmi e corsi di formazione, autonomamente o d'intesa con altri Enti ed Istituzioni pubbliche e private.
- d) Effettuare ricerche e studi sulla cooperazione giuridica europea ed internazionale.
- e) Curare la pubblicazione della Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale.
- f) Pubblicare i risultati di ricerche ed attività svolte dall'Istituto in singoli volumi o periodici similari.

La *Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale* è una rivista scientifica peer-reviewed che si ispira al codice etico delle pubblicazioni elaborato da COPE: <http://publicationethics.org/resources/guidelines>, le cui linee-guida sono condivise dal Comitato di Direzione, dagli autori, e dai referee.

Doveri del Comitato di Direzione

Assenza di discriminazioni: il **Comitato di Direzione** valuta gli articoli proposti per la pubblicazione in base al loro contenuto senza discriminazioni di razza, genere, orientamento sessuale, religione, origine etnica, cittadinanza, orientamento politico degli autori.

Riservatezza: il **Comitato di Direzione** s’impegna a non rivelare informazioni sugli articoli proposti ad altre persone oltre all’autore, ai referee e all’editore.

Conflitto di interessi e divulgazione: il **Comitato di Direzione** si impegna a non usare in proprie ricerche i contenuti di un articolo proposto per la pubblicazione senza il consenso scritto dell’autore.

Decisioni sulla pubblicazione: la decisione di pubblicare o meno gli articoli proposti spetta al **Comitato di Direzione** (in particolare ai direttori della rivista, sentito, ove si ritenga opportuno, il parere del comitato scientifico). Tale giudizio è, comunque, assunto sulla base dei risultati della procedura di referaggio (*double-blind peer review*), fatta da valutatori esterni alla rivista.

Doveri dei referee

Contributo alla decisione editoriale: la peer-review è una procedura che aiuta il Comitato di Direzione nell’assumere decisioni sugli articoli proposti e che lungi dal risolversi in un giudizio negativo/positivo) deve permettere all’autore di migliorare il proprio contributo.

Rispetto dei tempi: il **referee** che non si senta adeguato al compito proposto o che sappia di non poter svolgere la lettura nei tempi richiesti è tenuto a comunicarlo tempestivamente.

Riservatezza: ogni testo assegnato in lettura deve essere considerato riservato; pertanto, tali testi non devono essere discussi con altre persone senza esplicita autorizzazione.

Oggettività: la peer review deve essere condotta in modo oggettivo; ogni giudizio personale sull’autore è inopportuno; i **referee** sono tenuti a motivare adeguatamente i propri giudizi.

Indicazione di testi: i **referee** si impegnano a indicare con precisione gli estremi bibliografici di opere fondamentali eventualmente trascurate dall’autore; il **referee** deve inoltre segnalare eventuali sovrapposizioni del testo ricevuto in lettura con altre opere a lui note.

Conflitto di interessi e divulgazione: tutte le informazioni ottenute durante il processo di peer-review devono essere considerate confidenziali e non possono essere usate per finalità diverse; i **referee** sono tenuti a non accettare in lettura articoli, qualora essi venissero indirettamente e incidentalmente a conoscenza del nome dell’autore e se sussistesse un conflitto di interessi con questi.

Doveri degli autori

Originalità e plagio: gli **autori** sono tenuti a dichiarare di avere composto un lavoro originale in ogni sua parte.

Pubblicazioni multiple, ripetitive e/o concorrenti: l’**autore** non deve proporre contemporaneamente lo stesso testo a più di una rivista.

Indicazione delle fonti: l’**autore** deve sempre fornire la corretta indicazione delle fonti e dei contributi menzionati nell’articolo.

Paternità dell’opera: va correttamente attribuita la paternità dell’opera e vanno indicati come coautori

tutti coloro che abbiano dato un contributo significativo all'ideazione, all'organizzazione, alla realizzazione e alla elaborazione della ricerca che è alla base dell'articolo; se altre persone hanno partecipato in modo significativo ad alcune fasi della ricerca il loro contributo deve essere esplicitamente riconosciuto.

Conflitto di interesse e divulgazione: gli **autori** devono evitare conflitti di interessi che potrebbero aver condizionato i risultati conseguiti o le interpretazioni proposte; gli **autori** devono inoltre indicare gli eventuali enti finanziatori della ricerca e/o del progetto dal quale scaturisce l'articolo.

Errori negli articoli pubblicati: quando un **autore** individua in un suo articolo, pubblicato dalla rivista, un errore o un'inesattezza rilevante, è tenuto a informare tempestivamente il Comitato di Direzione della rivista e a fornire loro tutte le informazioni necessarie per provvedere alla correzione.

INDICE

| | |
|-----------------------|---|
| <i>Per riflettere</i> | 9 |
|-----------------------|---|

DOTTRINA

| | |
|---|-----|
| G.L. Cecchini, <i>La legittima difesa preventiva nel pensiero di Rolando Quadri</i> | 11 |
| P. Bargiacchi, <i>L'internazionalità sistemica di un eventuale special Tribunal on the crime of aggression against Ukraine alla luce della volontà collettiva autoritativa della comunità internazionale</i> | 45 |
| G. Scalese, <i>L'enigma delle consuetudini particolari</i> | 67 |
| F. Vecchio, <i>L'approccio realistico alla tutela dei diritti, le minacce di un mondo globalizzato in crisi e la risposta sussidiaria</i> | 87 |
| G.A. Ferro, <i>Dal diritto costituzionale al diritto internazionale e ritorno. Note minime sul realismo giuridico di Rolando Quadri</i> | 95 |
| M. Orlandi, <i>Sugli effetti prodotti dalla sussistenza di dubbi interpretativi della normativa nazionale sull'applicazione della disciplina degli aiuti di Stato</i> | 113 |
| A. Abukar Hayo, <i>La recente sentenza delle Sezioni Unite scava ulteriormente il solco tra l'Istituto della recidiva reiterata italiana e il paradigma statunitense dei three strikes, mentre getta un ponte col diritto degli Stati europei</i> | 141 |
| E. Hitaj, <i>Il "monismo strutturale" di Rolando Quadri come interpretazione realistica dei rapporti inter-ordinamentali</i> | 169 |

NOTE E COMMENTI

| | |
|--|-----|
| A.L. Valvo, <i>Nota alla sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia del 28 novembre 2023. Causa c-148/22</i> | 185 |
| C. R. Carchidi, <i>L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza</i> | 187 |
| Y. Parziale, <i>I modelli di prevenzione personale ante delictum nel panorama nazionale e sovranazionale</i> | 191 |
| M. G. Belgiorno, <i>La libertà e la scienza di un maestro del diritto. Piero Bellini, accademico dei lincei</i> | 215 |
| Angelo Di Lorenzo, <i>L'idea di sovranità nel pensiero di Rolando Quadri in materia di politica sanitaria</i> | 227 |

DOSSIER STATI

(La presente rubrica è sospesa per mancanza di “spazio” e riprenderà dal prossimo numero)

ACCORDI INTERNAZIONALI

(La presente rubrica è sospesa per mancanza di “spazio” e riprenderà dal prossimo numero)

COMUNICAZIONI

- La strage di Ustica. Sarebbero stati i “cugini” francesi, ma il governo non si era accorto di nulla* (M. Rallo) 237
- Il nemico francese* (M. Rallo) 241
- Settantennio del novembre 1953. Ricordo dei Caduti per l’italianità triestina e martiri del nuovo Risorgimento* (C. Montani) 247

GIURISPRUDENZA

- Corte di giustizia della U.E., Grande Sezione, 28 novembre 2023*
(v. nota di A.L.Valvo a p. 185) 251

DOCUMENTI

- Lettera del Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani del 18 luglio 2023 all’On. Renzo de’ Vidovich* 263

PANORAMA

- L’ultima testimonianza di Licia Cossetto* (L. Brussi) 265
- Cento anni della Società di Studi Fiumani: il francobollo commemorativo* (F. Federici) 267
- Restituire la Comunità italiana di Zara ai veri italiani rimasti* (R. de’ Vidovich) 269

RECENSIONI

- L’orologio della guerra. Chi ha spento le luci della pace,*
di Antonio Cantaro, Ntsmedia, 2023, pp. 1133 (A. L. Valvo) 271
- The Procedure of the UN Security Council,* di Loraine Sievers, Sam Daws,
IV ed., Oxford, University Press, 2014, pp. 725 (P. Bargiacchi) 272
- Implications of pre-emptive data surveillance for fundamental rights in the European Union,* by Julia Wojnowska-Radzińska, Brill, Leiden, 2023, pp. 226 (V. Ranaldi) 275

| | |
|---|-----|
| <i>La declaration Union europeenne – Turquie. ambiguïtes et devenir d’un modele de gestion des flux migratoires</i> , (sur la direction de) Karine Abderemane, Pierre-François Laval, Bruylant, Bruxelles, 2023, pp. 220 (V. Ranaldi) | 276 |
| <i>Il rapporto punitivo</i> , di Ali Abukar Hayo, Giappichelli, Torino, 2023, pp. 321 (G. Colaiacovo) | 276 |
| <i>Le soldatessa in grigioverde</i> , di Luciano Garibaldi, Edizioni Passaggio al Bosco, Firenze, 2021, pp. 185 (C. Montani) | 277 |
| <i>Fedeli alla Memoria dei mondi perduti: Istria, Fiume, Dalmazia</i> di Claudio Antonelli, Edarc Edizioni, Bagno a Ripoli, Firenze 2023, pp. 368 (C.C. Montani) | 278 |
| Libri ricevuti (e segnalazioni bibliografiche) | 281 |

Classificazione Decimale Dewey:
341.05 (23.) DIRITTO INTERNAZIONALE. Pubblicazioni in serie

Per riflettere

*I cattivi cittadini che arrivano alle cariche istituzionali, quanto più sono indegni di occuparle, tanto più si mostrano incuranti e pieni di stoltezza e di arroganza.**

* DEMOCRITO.

DOTTRINA

LA LEGITTIMA DIFESA PREVENTIVA NEL PENSIERO DI ROLANDO QUADRI

Gian Luigi Cecchini*

Sommario: 1. *Introduzione.* – 2. *La matrice della dottrina internazionalistica di Rolando Quadri.* – 3. *Il concetto di Comunità internazionale nel pensiero giuridico di Rolando Quadri.* – 4. *L'autotutela nel sistema giuridico di Rolando Quadri.* – 4.1. *Il contenuto del concetto di legittima difesa.* – 5. *L'incorporazione del diritto naturale nell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite.* – 6. *Segue: l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite ossia sul diritto di resistenza.* – 6.1. *- La Legittima difesa, argomento giuridico nel sistema onusiano.*

1. Il tema che intendo affrontare è parte organica del pensiero di Rolando QUADRI, tanto che, muovendo dalle analisi svolte dal Nostro nel suo *Manuale*¹ si potrebbe dire ne rappresenti l'ossatura fondante, oltre a temi come il ruolo centrale svolto dalla società internazionale nell'ordinamento giuridico internazionale, il cui fondamento riposerebbe in un potere sociale non istituzionalizzato; il territorio, da lui concepito non come oggetto, né come attributo essenziale della sovranità statale, ma come uno degli ambiti (spaziali) in cui la sovranità manifesta le proprie funzioni e proprio per ciò stesso protetto dal diritto internazionale; il ruolo dello Stato nell'ordinamento internazionale che mai può essere inteso come *legibus solutus*², nel senso che nemmeno lo Stato più potente può arrogarsi il diritto di imporre la propria volontà ad altri Stati. A ciò si aggiunga che QUADRI, sulla base del concetto di autorità, che sembra fare da sfondo a tutto il *Manuale*, riteneva che il concetto di Stato fosse «un concetto di teoria generale» che serve «ad indicare quei fenomeni reali che costituiscono la categoria tipica e fondamentale dei soggetti di DI», sicché la nozione di Stato deve «essere utilizzata dalla Scienza internazionalistica» ma «non coincide con quella di soggetto di DI»³. Non solo: proprio perché il concetto di Stato è un concetto di teoria generale, non esiste «una nozione dello *Stato nel senso del DI*»,

* Professore Ordinario (f.r.) di Diritto dell'Unione Europea nella Università degli Studi Nicolò Cusano-Roma), già Professore Associato di Diritto internazionale presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali-Università degli Studi di Trieste.

¹ QUADRI R., *Diritto internazionale pubblico*, Napoli, 1989.

² Ivi, p. 27.

³ QUADRI R., *op. cit.*, p. 425.

come pretendeva invece KELSEN. gli Stati dovessero essere considerati nella duplice veste di *soggetti* ed *organi* dell'ordinamento internazionale, nel senso che, in seno quest'ultimo, essi rileverebbero sia *uti singuli* (come soggetti) o *uti universi* (come organi della comunità/società)⁴.

Ma il pensiero di QUADRI assume un profilo decisamente innovativo e originale là dove il Nostro introduce la distinzione, all'interno dell'ordinamento internazionale, tra *dato strutturale* e *normativo*. Nel caso di specie, il primo dei due elementi fa da sfondo alla materia di cui si compone l'autorità, tanto da delinearne in modo marcato e nitido i contorni entro i quali questa va esercitata.

Né va dimenticato che, nella prospettiva di QUADRI, la Comunità internazionale è indicativa dell'insieme delle forze sociali che operano in un determinato momento storico nella vita di relazione internazionale e al cui interno non si collocano solo la forza militare ed il potere economico nelle sue varie manifestazioni, ma anche, e soprattutto, il potere politico e la forza morale che dà voce e peso alla «pubblica opinione» intesa «come sanzione ultima e decisiva del d. in genere e del DI in specie»⁵.

Quanto detto non deve però indurci nell'errore di considerare l'idea di struttura come comprimibile entro l'angusto ambito dei profili di *potere* e di *autorità* propri degli Stati *uti singuli*, atteso che essa pare semmai delineare un elemento di natura trasversale che trascende i confini ordinamentali di ogni Stato, circostanza che induce il nostro a legittimare la figura dell'intervento nelle sue varie declinazioni⁶. Seguendo questo filo logico, può ben dirsi che il QUADRI precorra il dibattito sui c.d. nuovi attori/soggetti operanti sulla scena internazionale. Si tratta di un concetto che egli utilizza per dare corpo alla nozione di *monismo strutturale*⁷, teoria da lui elaborata che gli consente, da un lato, di rifiutare il metodo normativo – metodo «al quale si devono le contraddizioni e... e al quale si debbono le idee di «separazione» e di «indipendenza» e di «originarietà» degli ordinamenti interni e internazionale»⁸ – e la conseguente idea di un ordinamento giuridico statale inteso come mero insieme di norme; dall'altro, di prospettare invece l'idea di Stato e di ordinamento giuridico come «struttura sociale», giacché «le norme non sono che i comandi della struttura sociale dotata di forza irresistibile»⁹.

Va da sé che, così intesa, la componente strutturale sarebbe temporalmente condizionata, in quanto relativa ad uno specifico momento storico, ad una specifica fase evolutiva della Comunità internazionale, fermo restando che ove si trasformasse in un segno di discontinuità nell'evoluzione di quest'ultima, sarebbe suscettibile di

⁴ Ivi, p. 27.

⁵ Ivi, p. 32.

⁶ Ivi, p. 275 ss.

⁷ Ivi, p. 49 ss.

⁸ Ivi, p. 50.

⁹ Ivi, p. 51.

generare sommovimenti di portata tale da causare delle vere e proprie fratture al suo interno. Un fenomeno, quest'ultimo, al quale il QUADRI fa riferimento quando espone la sua idea sul concetto di *guerra-rivoluzione*¹⁰, il cui esito positivo ineluttabilmente comporterebbe la formazione di una nuova aggregazione di forze.

A chi ritiene che gli avvenimenti tra il 1989 e la fine xx secolo dimostrino come le linee di frattura possano maturare anche in un quadro di relazioni non necessariamente segnato da un impiego distruttivo della violenza armata¹¹, si fa osservare che da sempre gli avvenimenti comportanti modifiche radicali del quadro di riferimento esistente, anche se non causati dal ricorso alle armi e alla violenza bellica, danno comunque luogo a situazioni di instabilità più o meno controllata. Ed è compito della politica e del diritto indirizzare lo svolgersi dei detti fenomeni entro l'alveo della convivenza pacifica tra Stati e tra questi ed altri attori internazionali; ciò a dire, per quanto a noi qui più interessa, che la fine non violenta del bipolarismo, proprio perché non "guidata" ha dato luogo all'esplosione di conflitti/guerre sul Continente europeo di cui quello ucraino è solo l'ultimo tassello in ordine di tempo. Affermare, come si sente, che quest'ultimo è il *primo* conflitto dal secondo dopoguerra che tocca così profondamente il vivere civile dell'Europa è un *non sense*. Capisco il desiderio di pulire la propria coscienza di quanti, pur senza averlo mai dichiarato apertamente, anzi avendo negato qualsiasi responsabilità, si sentono responsabili dei molti misfatti (a cominciare dalla guerra in Jugoslavia) che hanno segnato l'Europa negli ultimi trent'anni, ma non c'è dubbio che la violenza di cui siamo stati e siamo testimoni ha radici profonde proprio nel modo in cui è finita la c.d. "Terza Guerra Mondiale" e nel modo in cui è stata gestita la supposta "vittoria". Non si può comunque negare che la Comunità internazionale sia mutata dopo il 1989, ma non c'è dubbio che la sua fisionomia sia rimasta quasi inalterata, anche se ha comportato mutamenti sui processi di formazione delle norme internazionali e sui contenuti di queste ultime¹². Con riferimento poi agli avvenimenti del 2001 (l'attacco al Pentagono e alle Torri gemelle), quanto ne è seguito non ha fatto che consolidare e ufficializzare una prassi ampiamente diffusa nella strategia difensiva statunitense, strategia alla quale la Russia è sembrata, nei fatti, volersi richiamare nel giustificare la propria azione contro l'Ucraina. L'affermazione secondo cui non si è più nel xx secolo e che, dunque, "certe cose non s'han da fare", è uno bello slogan disatteso anzitutto dalla Potenza e dagli Alleati che la sostengono, avendo questi ampiamente dimostrato di non volersene proprio allontanare, almeno con riguardo alle modalità operative di soluzione delle controversie internazionali di grave portata¹³.

¹⁰ Ivi, p. 279 ss.

¹¹ CANNIZZARO E., *Il mutamento dei paradigmi della scienza* <http://giuridica.internazionalista.it> e la dottrina italiana, in <http://www.cannizzaro-sapienza.eu>, p. 85.

¹² Si veda il caso dell'istituzione del Corte Penale Internazionale e, prima ancora, dei Tribunali per i crimini nella ex Jugoslavia e Ruanda.

¹³ È appena il caso di ricordare il secondo intervento statunitense in Iraq, l'attacco alla Libia, le perplessità sull'attacco all'Afghanistan, e, prima ancora, l'attacco Nato contro la Serbia, il sostegno incondizionato fornito al Kosovo, ben al di là di ogni ragionevole dubbio, come recita la nota formula del diritto penale, la

Il formarsi di linee di frattura determina pertanto un cambiamento di paradigma, oltre che di modalità operative circa le garanzie dell'osservanza dell'ordinamento internazionale. In specie sotto il primo profilo, si nota come i particolari equilibri maturati nella comunità internazionale abbiano dato luogo a disomogenee soluzioni circa l'esigenza di utilizzare il diritto scritto, ossia il trattato internazionale, atteso che nella maggioranza dei casi detto diritto è in realtà *imposto* da una autorità eteronoma che, dotata della forza necessaria, è in grado di disciplinare la vita di relazione internazionale fornendola dei caratteri della *generalità*, *analiticità* ed *organicità* necessari alla sua esistenza e sviluppo.

2. Erroneamente, è in seno alle dottrine sociologiche che è stato collocato il concetto di diritto sviluppato dal Nostro; una collocazione respinta con garbo, ma fermamente, da QUADRI, che, al riguardo, osserva:

La nostra riconduzione del diritto al dominio dei fatti sociali e causali, ha incoraggiato qualche sociologista a proporci certi sviluppi che non consideriamo necessitati dalle nostre premesse generali. D'altro canto, se consideriamo sommamente onorevole che il nostro nome sia stato usato, con quelli del Duguit e dello Scelle, per indicare gli esponenti dell'indirizzo sociologico, dobbiamo rivendicare la piena autonomia del nostro pensiero che è assolutamente lontano da ogni forma di morfogismo sociale e, quindi, di giusnaturalismo obbiettivo. Per noi, il realismo, nel campo del diritto, deve sempre muoversi su di un piano essenzialmente psicologico, ed è ai fatti e processi psicologici che la Scienza del diritto deve avere essenzialmente riguardo, approfondendone il significato e la natura e non assumendoli in via di astrazione o fittiziamente. Questa visione dei compiti della Scienza del diritto si integra e completa attraverso la rivalutazione dell'intervento o azione sociale che, implicando il rifiuto di ogni astrazione normativistica più o meno pura e dei suoi derivati e manifestazioni a base di norme come «giudizi», come «canoni di valutazione» e via di seguito (teorie che isolando il giurista dal mondo dei valori causali lo allontanano dal mondo puramente e semplicemente), culmina nell'idea di struttura giuridica, imponendo una profonda e radicale revisione della metodologia fino ad oggi incapace di spiegare ed esprimere nel campo interno, il fenomeno costituzionale e in quello internazionale tutto il diritto primario¹⁴.

Non solo: nell'affrontare il delicato argomento del fondamento del Diritto internazionale, è ben vero che QUADRI riconosce alla dottrina francese il «merito» di

giustizia unilaterale (o quasi) della Corte Penale per i crimini contro la ex Jugoslavia, che già nella titolazione mostra tutta la sua faziosità e la conseguente impossibilità ad operare come soggetto terzo nella vicenda.

¹⁴ Così QUADRI R. nella sua *Premessa alla Seconda Edizione* dell'opera *Diritto internazionale pubblico*, cit., p. 7. Il corsivo è nel testo citato.

«aver mantenuto, almeno formalmente, un costante contatto fra la Scienza del d. e la sociologia, fra d. e fatto sociale», ma subito dopo osserva come questa

anziché ritrarre il fondamento de DI dal dato, storicamente accertabile, dalla «volontà collettiva», come «volontà dominante», individua il d. nei fattori materiali di tale volontà o in esigenze astratte o «valori» espressi con formule come «bene comune», «solidarietà sociale», «interdipendenza sociale», «necessità sociale» ecc. Si sostiene che l’Autorità non farebbe che rivelare, formulare il d. la cui fonte sarebbe nelle esigenze della vita collettiva¹⁵.

Va da sé che l’indeterminatezza, la vaghezza, la genericità, la contraddittorietà che segnano dette esigenze, le espone alle interpretazioni più diverse, finché, afferma il Nostro, «non siansi tradotte in una determinazione volitiva del corpo sociale di soddisfarle e di sostenerle»¹⁶. Fino a quel momento, esse sono «sfornite di quella possibilità di attuazione coercitiva che è nell’essenza del d. L’Autorità sociale non traduce, non rivela, non formula il d., *ma lo crea*; spesso neppure ispirandosi alle esigenze del bene comune, che in altri casi costituiscono fattori decisivi della determinazione autoritaria»¹⁷.

Come ben si evince da quanto sopra esposto, QUADRI manifesta “simpatia” per la dottrina francese, ma non le risparmia la critica di pervenire a conclusioni che si scostano dalle premesse, sicché,

anche se, in apparenza e formalmente, queste dottrine, con il costante espresso riferimento al fatto sociale o addirittura alla biologia, sono positive, in realtà esse sono giusnaturalistiche in quanto assumono con criterio razionalistico dei «valori» predeterminati con metodo astratto ed aprioristico, senza controllarne la validità attraverso l’esperienza storica¹⁸.

Ne consegue che il *fatto sociale*, così come inteso da QUADRI, non ha valenza sociologica quanto piuttosto storica e, in qualche misura, finanche politica. Sono dunque la storia e la politica a tracciare il quadro di fondo del realismo “quadriano”, che giustamente può vantare una sua autonomia scientifica rispetto agli altri approcci a sfondo realista.

D’altronde, secondo QUADRI, l’elaborazione scientifica del diritto non doveva prefiggersi di identificare le norme di condotta secondo “modalità kelseniane”, muovendo da una norma per risalire a quella superiore fino a giungere alla norma base (*Grundnorm*), un *regressus* concettuale che teoricamente potrebbe estendersi in

¹⁵ QUADRI R., *op. cit.*, p. 33.

¹⁶ *Ibidem*, p. 34.

¹⁷ *Ivi*.

¹⁸ *Ivi*.

*infinitem*¹⁹. A ben vedere, le condotte dei soggetti internazionali sono invece governate da regole che, sul piano normativo, sembrano essere l'espressione dell'assetto reale di potere che si determina nella Comunità internazionale. Dunque, l'assetto reale di potere non può essere confuso con la *volontà collettiva* del corpo sociale, intesa come mera sommatoria delle singole volontà dei soggetti che formano detto assetto internazionale e che le dottrine volontariste pongono a suo fondamento, giacché detta volontà collettiva è al più prodromica del primo dei due momenti qui indicati, nel senso che l'assetto reale di potere di cui si discorre è il *risultato* dell'*esercizio della volontà collettiva* e, pertanto, non è a questa sovrapponibile.

Si tenga poi conto che la dottrina realista²⁰, non sembra particolarmente interessata a individuare *valori comuni* nella Comunità internazionale, essendo più propensa ad evidenziare il prevalente carattere oppositivo dei rapporti internazionali e, conseguentemente, a sottolineare come l'autorità risieda, semplicemente, nella volontà degli Stati più forti, i quali, proprio per la loro maggiore potenza, sono in grado di imporsi alla e nella Comunità, anche se nessuno, ammonisce il Nostro, nemmeno lo Stato più forte, potrà mai dirsi *legibus solutus*²¹. La precisazione è di fondamentale importanza, perché, a mio avviso, essa segna oggi una chiara linea di demarcazione fra il *realismo politico* e *realismo giuridico*, due forme di realismo che pur avendo in comune gli assunti fondamentali divergono quanto a interpretazione del fenomeno comunitario internazionale, nel senso che per il primo, atteso quanto da noi riportato, la Comunità internazionale sarebbe un fenomeno pervaso dall'anarchia interna, laddove invece per il *realismo giuridico*, così come prefigurato da QUADRI, la Comunità internazionale, seppure non istituzionalmente organizzata, non può dirsi anarchica – giacché l'anarchia è, *lato sensu*, la negazione del diritto – ma è anorganica atteso che

*il fenomeno Autorità è immanente in ogni tipo di società: l'Autorità è principio coevo all'idea di comunità si tratta solo, fra tipo e tipo di società, del modo nel quale l'Autorità viene ad ordinarsi e manifestarsi (non solo ubi societas ibi ius, ma anche ubi societas ibi auctoritas)*²²,

¹⁹ *Regressus in infinitum* è un'espressione della filosofia scolastica, secondo la quale per spiegare qualcosa si ricorre a un termine, il quale rende però necessario il ricorso ad un altro termine e così via, senza che si possa mai giungere ad un punto di spiegazione ultimo e definitivo. Con ciò, ARISTOTELE e gli scettici volevano dimostrare l'insufficienza di un'argomentazione. Nella teoria di KELSEN ogni norma trae origine e significato da una norma superiore, un processo che, a ritroso, dovrebbe condurre alla *Grundnorm*, senza che di questa, però, sia possibile fornire una qualsivoglia definizione e, dunque, senza che sia possibile determinarla.

²⁰ Il "realismo" impone che si guardi ai fatti oggettivamente, per ciò che sono e non per come vorremmo che fossero.

²¹ QUADRI R., *op. cit.*, p. 27.

²² *Ibidem*.